

qualsiasi tassa che, alterando il prezzo di una merce esportata, ha sulla libera circolazione di questa la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale.

Una tassa all'esportazione degli oggetti d'interesse storico artistico, posto che essa frena l'esportazione dei beni di cui trattasi mediante un onere pecuniario che grava sul prezzo degli oggetti esportati, ricade sotto il divieto dell'articolo 16.

4. I divieti e le restrizioni all'importazione o all'esportazione contemplati dall'articolo 36 del trattato si distinguono nettamente, per la loro natura, dai dazi doganali e dalle tasse analoghe che si ripercuotono sulle condizioni economiche delle importazioni e delle esportazioni, senza tuttavia intervenire in maniera cogente nelle decisioni degli operatori economici. L'applicazione di tali prov-

vedimenti, poiché la norma costituisce una deroga al principio fondamentale dell'abolizione di ogni ostacolo alla libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, va interpretata restrittivamente.

5. I divieti e le restrizioni contemplati dall'articolo 36 del trattato CEE non possono giustificare la conservazione di disposizioni come i dazi doganali o le tasse d'effetto equivalente che esulano dall'ambito dei divieti contemplati nel capitolo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative tra Stati membri.

Gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 solo se rispettano i limiti stabiliti da detta disposizione per quanto riguarda sia lo scopo perseguito, sia la natura dei mezzi.

La riscossione di una tassa all'esportazione di beni d'interesse storico-artistico è incompatibile con le disposizioni del trattato.

Nella causa 7-68

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

rappresentata dal suo consigliere giuridico,
avv. Armando Toledano, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso
il suo consigliere giuridico, sig. Émile Reuter, 4, bd. Royal,

ricorrente,

contro

REPUBBLICA ITALIANA

rappresentata dall'avv. Adolfo Maresca, ministro plenipotenziario, in qualità di agente,

con l'avv. Pietro Peronaci, sostituto avvocato generale dello Stato;

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia,

convenuta,

causa avente ad oggetto di far riconoscere che la Repubblica italiana, continuando a riscuotere, dopo il 1° gennaio 1962, all'esportazione negli altri Stati membri di oggetti che presentano un interesse artistico, storico, archeologico od etnografico, la tassa prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 16 del trattato di Roma,

LA CORTE,

composta dai signori :

R. Lecourt, presidente,

A. Trabucchi e J. Mertens de Wilmars, presidenti di Sezione,
A. M. Donner, W. Strauß, R. Monaco e P. Pescatore (relatore),
giudici,

avvocato generale : J. Gand,

cancelliere : A. van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

La legge italiana del 1° giugno 1939, n. 1089, relativa alla tutela degli oggetti d'antichità e d'arte, contiene varie disposizioni in materia di esportazione di detti oggetti.

A seconda dei casi, essa stabilisce il divieto assoluto di esportazione (articolo 35), subordina l'esportazione al rilascio di una licenza (articolo 36), costituisce un diritto di prelazione a favore dello Stato (articolo 39), oppure stabilisce una tassa progressiva ad valorem con scaglioni che vanno dall'8 al 30 % (articolo 37).

Nel gennaio 1960 la Commissione invitava la Repubblica italiana a sopprimere tale tassa nei confronti degli altri Stati membri, fissando il termine ultimo al 1° gennaio 1962, data di scadenza della prima tappa del periodo transitorio, giacché la

tassa veniva considerata di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione ed era quindi in contrasto con l'articolo 16 del trattato CEE.

Dopo un nutrito scambio di corrispondenza, con lettera 25 febbraio 1964, la Commissione apriva il procedimento previsto dall'articolo 169 del trattato CEE invitando il governo italiano a presentare le proprie osservazioni circa l'addebito di violazione del trattato di cui si faceva carico alla Repubblica italiana.

Le osservazioni presentate dal governo italiano non erano ritenute soddisfacenti dalla Commissione che, con lettera 24 luglio 1964, emanava un parere motivato, ai sensi dell'articolo 169, 1° comma, del trattato, provvedimento con il quale si giustificava l'addebito d'inadempienza degli obblighi che alla Repubblica italiana derivano dall'articolo 16 del trattato e si fissava un termine di due mesi per la soppressione della tassa litigiosa applicata alle esportazioni verso gli altri Stati membri.

Il termine veniva prorogato fino al 31 dicembre 1965, poiché la Commissione aveva appreso dal governo italiano che era stata costituita una commissione parlamentare incaricata di progettare un sistema di tutela orientato secondo le osservazioni della Commissione.

Il 16 maggio 1966, in risposta ad una nuova istanza di proroga, la Commissione comunicava al governo italiano che il termine concesso per la soppressione della tassa, pur considerando la prassi parlamentare necessaria, era stato sufficiente; l'istituzione si riservava quindi di adire la Corte di giustizia a tempo debito.

Un progetto di legge che esonera dalla tassa le esportazioni verso gli Stati membri della Comunità è stato approvato dal Senato italiano il 26 luglio 1967 e trasmesso alla Camera dei deputati.

Detto progetto cadeva nel nulla in seguito allo scioglimento delle Camere, avvenuto l'11 marzo 1968.

Il 7 marzo 1968 la Commissione ha adito questa Corte.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che piaccia alla Corte :

- dichiarare che la Repubblica italiana — col continuare oltre il 1° gennaio 1962 l'esazione, nei confronti degli altri Stati membri, della tassa progressiva prevista dall'articolo 37 della legge 1° giugno 1939 n. 1089 — ha violato l'obbligo di soppressione imposto dall'articolo 16 del trattato di Roma;
- condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.

La *convenuta* conclude che piaccia alla Corte :

- respingere il ricorso proposto dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese del giudizio.

III — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Sentita la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno presentato le loro difese orali all'udienza del 3 ottobre 1968.

Nel corso di questa udienza, la convenuta ha risposto alle domande rivolte dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1968.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

A — Sulla ricevibilità

La *convenuta*, senza sollevare un'eccezione formale di irricevibilità, fa carico alla Commissione di aver proposto il ricorso pochi giorni prima dello scioglimento del Parlamento italiano, allorché lo scioglimento era già stato annunciato ufficialmente ed era imminente.

Motivi di opportunità avrebbero dovuto indurre la Commissione a ritardare la proposizione del ricorso in una controversia che può venire risolta nel senso da essa auspicato solo mediante una legge.

Per questo motivo la Commissione avrebbe violato l'articolo 2 del trattato, che vieta ogni provvedimento atto a provocare squilibri tali da compromettere lo sviluppo armonioso dell'attività degli Stati membri e non avrebbe tenuto conto delle difficoltà che in effetti ha dovuto sormontare lo Stato italiano.

Secondo la *ricorrente*, il governo italiano non contesta che l'articolo 169 del trattato conferisca all'istituzione la facoltà di promuovere un ricorso giurisdizionale quando lo ritiene opportuno qualora lo Stato in questione non si conformi all'invito contenuto nel parere motivato entro i termini stabiliti; nella fattispecie il ricorso è stato promosso circa quattro anni dopo la comunicazione del parere motivato e più di otto anni dopo aver iniziato il dialogo con la convenuta su questo argomento.

L'articolo 155 affida alla Commissione il compito di vegliare a che vengano applicate le disposizioni del trattato, quindi l'istituzione aveva il diritto e il dovere, in considerazione del

lungo lasso di tempo trascorso e della caducità del progetto di legge governativo minacciato dallo scioglimento delle Camere, di adire la Corte nel momento in cui essa lo ha fatto.

B — *Nel merito*

1. Quanto alla sfera d'applicazione della tassa litigiosa

La *convenuta* fa osservare che la legge del 1° giugno 1939 si applica solo ad una determinata categoria di beni, che non potrebbero venire assimilati ai beni di consumo o di uso comune ed esulano quindi dalle disposizioni del trattato applicabili ai comuni beni di scambio.

La *ricorrente* replica che i beni colpiti dalla tassa, pur essendo opere d'arte, costituiscono oggetto di scambi commerciali e rientrano quindi nella materia disciplinata dal trattato.

2. Sulla definizione della tassa litigiosa sotto il profilo dell'articolo 16

La *ricorrente* rileva che la tassa incriminata è applicabile solo agli oggetti esportati e ritiene quindi che costituisca una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione. Come tale avrebbe dovuto venire abolita nei confronti degli altri Stati membri — in virtù dell'articolo 16 del trattato — a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Invocando la giurisprudenza della Corte, la *ricorrente* afferma che in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, è opportuno tener presente non lo scopo, bensì l'effetto del provvedimento. L'effetto dei dazi doganali all'esportazione sarebbe quello di aumentare il prezzo dei beni esportati e diminuire automaticamente il loro flusso verso l'esterno; questo sarebbe pure l'effetto principale della tassa litigiosa che, venendo ad aumentare il prezzo del bene colpito, sarebbe determinante per la sua esportazione.

La *convenuta* afferma che la distinzione, fatta dalla Commissione, tra « scopo » ed « effetto » della tassa non ha ragione d'essere, giacché essi coincidono. La tassa litigiosa ha uno scopo tutto particolare, cioè la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed archeologico esistente nel territorio nazionale. Essa nega a tale tassa ogni carattere fiscale, tanto più che, per il bilancio nazionale, è un cespite piuttosto esiguo.

La disposizione litigiosa della legge 1° giugno 1939 non avrebbe quindi introdotto una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, bensì rappresenterebbe un provvedimento che, gravando sull'esportazione delle opere d'arte di particolare interesse, perseguirebbe il legittimo scopo di salvaguardare il patrimonio artistico nazionale cui tali opere appartengono.

La *ricorrente* replica a questo proposito che i dazi doganali all'esportazione e le tasse assimilate sono vietati dall'articolo 16, anche se non hanno alcun carattere fiscale; d'altra parte, la tutela del patrimonio nazionale, secondo la legge del 1939, potrebbe venir garantita con altri mezzi ben più efficaci della riscossione di una tassa progressiva.

La *convenuta* rileva infine che la tassa litigiosa avrebbe solo effetto limitato e non potrebbe impedire radicalmente l'esportazione. In svariate disposizioni il trattato lascerebbe trasparire una preferenza per quei provvedimenti che turbano solo lievemente il funzionamento del mercato comune.

La *ricorrente* ritiene di doversi limitare a rilevare che, nella fattispecie, uno Stato membro ha mantenuto la possibilità di limitare determinate esportazioni mediante un mezzo giuridico contrario al trattato. Il funzionamento del mercato comune sarebbe infatti comunque turbato dalla riscossione di una tassa all'esportazione, qualunque sia l'effetto di quest'ultima « sul livello di restrizione in termini quantitativi ».

3. Sulla legittimità della tassa litigiosa sotto il profilo dell'articolo 36

La *convenuta* afferma che per il suo oggetto, per la sua portata e per i suoi effetti, la tassa litigiosa deve essere disciplinata non dalle disposizioni del trattato relative alle imposte di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, bensì da quelle relative ai contingentamenti.

L'articolo 36 ammetterebbe restrizioni all'esportazione che, come nella fattispecie, sarebbero giustificate da motivi di tutela del patrimonio artistico nazionale, del patrimonio storico-archeologico e non costituirebbero né un mezzo di discriminazione arbitraria né un contingentamento dissimulato che si ripercuote sull'interscambio comunitario.

A torto la Commissione si atterrebbe ad un'interpretazione puramente formalistica del trattato, tanto più che si tratta di una legge di molto anteriore. Il trattato autorizzerebbe misure restrittive destinate a tutelare il patrimonio artistico degli Stati membri; in questa prospettiva si dovrebbe esaminare la legge del 1939 e constatare che la tassa di cui è causa non è in contrasto con le finalità del trattato.

La *ricorrente* replica che il trattato prevede due distinte discipline per i dazi doganali e per le tasse d'effetto equivalente da un lato e per i contingentamenti e i provvedimenti d'effetto equivalente dall'altro. L'articolo 36, che figura nel capo relativo ai contingentamenti, rappresenterebbe una disposizione eccezionale d'interpretazione stretta che non potrebbe venire applicata per analogia anche al settore delle tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione.

IN DIRITTO

A norma dell'articolo 169 del trattato la Commissione ha adito questa Corte onde far dichiarare che la Repubblica italiana, continuando a riscuotere, dopo il 1° gennaio 1962, la tassa progressiva all'esportazione negli altri Stati membri degli oggetti che presentano un interesse artistico, storico, archeologico od etnografico, tassa prevista dall'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 16 del trattato di Roma.

A — Sulla ricevibilità

La convenuta, dubitando della ricevibilità del ricorso, deduce che la Commissione, promuovendo il ricorso poco prima dello scioglimento delle Camere italiane, che stavano discutendo un progetto di legge mirante a modificare la disposizione litigiosa, è venuta meno all'obbligo che l'articolo 2 del trattato impone alle istituzioni comunitarie, cioè « promuovere... uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ».

A norma dell'articolo 169 del trattato, spetta alla Commissione stabilire quando sia opportuno promuovere un ricorso dinanzi a questa Corte, mentre le considerazioni su cui si fonda la sua decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso, che dipende solo da norme oggettive.

D'altro canto, nella fattispecie la promozione del ricorso era stata preceduta da un lungo scambio di vedute col governo italiano, scambio iniziato prima della scadenza della seconda tappa del periodo transitorio, onde indurre le competenti autorità italiane a fare quanto era necessario per modificare le disposizioni criticate dalla Commissione.

Il ricorso è ricevibile.

B — Nel merito

1. *Sulla sfera d'applicazione della tassa litigiosa*

Invocando l'articolo 16 a fondamento della propria azione, la Commissione sostiene che agli oggetti d'interesse artistico, storico, archeologico o etnologico cui si riferisce la legge italiana 1° giugno 1939 n. 1089, vanno applicate le disposizioni relative all'unione doganale.

Tale modo di vedere non è condiviso dalla convenuta, la quale assume che gli oggetti in questione non possono venir assi-

milati ai « beni di consumo o di uso comune » e quindi non sono soggetti alle disposizioni del trattato applicabili ai comuni beni di scambio. Sotto questo profilo essi sarebbero sottratti all'articolo 16 del trattato.

A norma dell'articolo 9 del trattato, la Comunità si fonda su un'unione doganale « che si estende al complesso degli scambi di merci ». Per merci ai sensi di detta disposizione si devono intendere i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali.

I prodotti contemplati dalla legge italiana, indipendentemente dalle caratteristiche che li distinguono dagli altri beni commerciabili, hanno in comune con questi ultimi la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili e di poter quindi costituire oggetto di negozi commerciali. Tale modo di vedere corrisponde d'altro canto all'impostazione della stessa legge italiana, che determina la tassa litigiosa in funzione del valore degli oggetti di cui trattasi.

Risulta dalle considerazioni che precedono che detti beni sono soggetti alle norme comunitarie, salvo le deroghe espressamente previste dal trattato.

2. *Sulla qualificazione della tassa litigiosa sotto il profilo dell'articolo 16 del trattato*

La Commissione assume che la tassa litigiosa è una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione e come tale avrebbe dovuto cessare di essere percepita, in conformità all'articolo 16 del trattato, al più tardi alla fine della prima tappa del mercato comune, vale a dire a partire dal 1° gennaio 1962.

La convenuta contesta tale qualificazione della tassa litigiosa, la quale perseguirebbe uno scopo particolare, cioè mirerebbe a garantire la protezione e la salvaguardia del patrimonio artistico, storico ed archeologico esistente nel territorio nazionale. La tassa non avrebbe quindi affatto indole fiscale, tanto più ch'essa rappresenta un cespite irrilevante.

L'articolo 16 del trattato vieta di riscuotere, nei rapporti fra Stati membri, qualsiasi dazio all'esportazione o qualsiasi altra tassa d'effetto equivalente, cioè qualsiasi tassa che, alterando il prezzo di una merce esportata, ha sulla libera circolazione di questa la stessa incidenza restrittiva di un dazio doganale. Tale disposizione non fa alcuna distinzione a seconda degli scopi perseguiti con la percezione dei dazi e delle tasse di cui prevede l'abolizione.

Non è necessario analizzare la nozione di fiscalità che la convenuta pone a fondamento dei propri argomenti su questo punto, dal momento che le disposizioni della sezione del trattato riguardante l'eliminazione dei dazi doganali tra Stati membri escludono che vengano tenuti in vigore dazi doganali e tasse

d'effetto equivalente, senza fare distinzione a questo proposito tra quelli che hanno carattere fiscale e quelli che ne sono privi.

La tassa litigiosa, posto ch'essa frena l'esportazione dei beni di cui trattasi mediante un onere pecuniario che grava sul prezzo degli oggetti esportati, ricade sotto il divieto dell'articolo 16.

3. Sulla qualificazione della tassa litigiosa sotto il profilo dell'articolo 36 del trattato

La convenuta invoca l'articolo 36 del trattato, il quale autorizzerebbe le restrizioni all'esportazione giustificate, come nella fattispecie, da ragioni di tutela del patrimonio nazionale artistico, storico od archeologico. In considerazione del suo oggetto, della sua portata, dei suoi effetti, la tassa litigiosa rientrerebbe più che nelle disposizioni del trattato riguardanti le tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione, fra le misure restrittive consentite dall'articolo 36.

In realtà, il disaccordo tra la Commissione e il governo italiano verterebbe non tanto sull'oggetto quanto sulla scelta dei mezzi. Per quanto riguarda questi ultimi, le autorità italiane avrebbero preferito percepire una tassa, che a loro avviso turba il funzionamento del mercato comune meno dell'applicazione di divieti o di restrizioni all'esportazione.

L'articolo 36 del trattato stabilisce che « le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni... all'esportazione... giustificati da motivi... di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico ». Questa disposizione, sia per la sua ubicazione, sia per il richiamo espresso agli articoli 30-34, fa parte del capitolo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra Stati membri. Detto capitolo verte sugli interventi degli Stati membri nel commercio intracomunitario mediante provvedimenti aventi indole di divieto, totale o parziale, all'importazione, all'esportazione o al transito, a seconda dei casi.

L'articolo 36 contempla chiaramente solo tali misure, come risulta dall'uso dei termini « divieti o restrizioni ». I divieti e le restrizioni in questione si distinguono nettamente, per la loro natura, dai dazi doganali e dalle tasse analoghe che si ripercuotono sulle condizioni economiche delle importazioni e delle esportazioni, senza tuttavia intervenire in maniera cogente nelle decisioni degli operatori economici.

Le disposizioni del titolo I della seconda parte del trattato mettono in pratica il principio fondamentale dell'abolizione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri mediante l'eliminazione, sia dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, sia dei contingentamenti e delle misure d'effetto equivalente.

Le eccezioni a questo principio fondamentale vanno interpretate restrittivamente. Di conseguenza, tenuto conto della differenza tra i provvedimenti contemplati rispettivamente dall'articolo 16 e dall'articolo 36, non è possibile applicare la deroga prevista da quest'ultima disposizione a provvedimenti che esulano dall'ambito dei divieti contemplati nel capitolo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra Stati membri.

Infine, se le disposizioni dell'articolo 36 sopra citate non si riferiscono ai dazi doganali ed alle tasse d'effetto equivalente, il fatto si spiega con la circostanza che tali provvedimenti non hanno altro effetto che rendere più onerosa l'esportazione dei prodotti di cui trattasi, senza garantire il raggiungimento dello scopo cui mira detto articolo, cioè la tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico. Gli Stati membri possono invocare l'articolo 36 solo se rispettano i limiti stabiliti da detta disposizione per quanto riguarda sia lo scopo perseguito, sia la natura dei mezzi.

Di conseguenza, la riscossione della tassa litigiosa, che esula dall'ambito dell'articolo 36, è incompatibile con le disposizioni del trattato.

C — S u l l e s p e s e

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

La convenuta è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea,
in ispecie gli articoli 2, 3a, 5, 9, 16, 36, 169 e 171,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce :

1° Il ricorso è ricevibile.

2° La Repubblica italiana, continuando ad applicare, dopo il 1° gennaio 1962, la tassa progressiva prevista dall'ar-

articolo 37 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, all'esportazione negli altri Stati membri della Comunità di oggetti che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 16 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3° Le spese sono poste a carico della convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 10 dicembre 1968.

Lecourt	Trabucchi	Mertens de Wilmars	
Donner	Strauß	Monaco	Pescatore

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 10 dicembre 1968.

Il cancelliere
A. van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 23 ottobre 1968¹

Signor Presidente, signori Giudici,

La Commissione delle Comunità europee vi ha chiesto di pronunciarsi sulla compatibilità col trattato di Roma (specie con l'articolo 16) di alcune disposizioni della legge italiana 1° giugno 1939, relativa alla tutela degli oggetti d'antichità e d'arte. Per garantire nei limiti del possibile l'integrità di un patrimonio particolarmente prezioso, la legge contempla svariati provvedimenti riguardanti soprattutto l'esportazione.

Questa è puramente e semplicemente vietata se l'oggetto in predicoato ha un interesse tale che la sua esportazione danneggerebbe gravemente il patrimonio nazionale (articolo 35). Negli altri casi l'esportatore deve dichiarare per iscritto il valore commerciale dell'oggetto ed ottenere una licenza, che implica il pagamento di una tassa progressiva a scaglioni (articoli 36 e 37). D'altro canto lo Stato si riserva la facoltà di acquistare l'oggetto, al prezzo indicato nella licenza, entro due mesi dalla data della dichiarazione, se l'oggetto riveste particolare importanza per il patrimonio nazionale (articolo 39).

La Commissione ha ritenuto che tale tassa all'esportazione

1 — Traduzione dal francese.